

COMUNE DI GESSOPALENA

Provincia di Chieti

D.L. n. 127/2021 - verifica della certificazione verde COVID 19 "Green Pass" a partire dal 15 ottobre 2021

COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI DELL'ENTE

Si informa che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore Pubblico è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, c.d. Green Pass (art. 1, D.L. n. 127/2021).

A tal fine, per l'accesso al luogo di lavoro della totalità dei dipendenti sarà richiesto il Green Pass da parte del soggetto incaricato dell'accertamento, secondo le seguenti modalità generali:

- *mediante la scansione del QR CODE;*
- *utilizzando esclusivamente l'Applicazione "Verifica C-19";*
- *senza conservare alcun dato, annotando solo, come già avviene per la misurazione della temperatura, l'effettuazione dell'avvenuta verifica.*

Si informa che tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute. Non appena possibile, il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Si informa, altresì, che i lavoratori, *nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green pass* o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, timbratura, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale)

avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Non è consentita alcuna autocertificazione del possesso del Green pass. Non è, inoltre, consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso del Green pass.

In caso di accesso nei luoghi di lavoro, che si identifica con la prescritta timbratura, in violazione dell'obbligo di Green pass al lavoratore, sarà applicata una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro unitamente alle conseguenze disciplinari previste dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

GESSOPALENA, li 14/10/2021



IL SINDACO
Mario ZULLI